



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA DEC-2012-0000436 del 10/08/2012

VISTO l'art. 7, comma 3 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs del 29 giugno 2010, n. 128;

VISTI gli articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.lgs del 29 giugno 2010, n. 128;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO l'art. 4, comma 5, del D.lgs 29 giugno 2010, n. 128, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90, concernente "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248" e, in particolare, l'art. 9, che prevede l'istituzione della "Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. e V.A.S.", nonché le successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, n. 123;



10

VISTA la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale del progetto relativa alla Realizzazione di una darsena pescherecci primo lotto funzionale nel Porto di Cagliari in comune di Cagliari(CA), presentata dall'Autorità Portuale di Cagliari, con sede a Stazione Marittima Molo Sanità 09123 Cagliari, in data 28 febbraio 2011, con prot. DVA/2011/4820, e la successiva nota di perfezionamento atti trasmessa alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali l'11 aprile 2011, prot. DVA/2011/2941;

VISTE le pubblicazioni su quotidiani Il Giornale e L'Unione Sarda avvenute in data 8 aprile 2011;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla stessa Autorità Portuale di Cagliari nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO CHE:

- le finalità principali del nuovo PRP sono quelle di separare le attività maggiormente impattanti dal centro di Cagliari spostandole al Porto Canale;
- nel Piano Regolatore Portuale l'area interessata dal presente intervento è individuata all'interno della zona F, nella sottozona F1 "*nuovi banchinamenti ed aree a servizio della darsena pescherecci*", come risulta dalla Tav.06 del PRP "*Porto Vecchio - sub zonizzazione (Planimetria stato attuale con individuate le destinazioni d'uso e le future opere marittime)*";
- la configurazione del progetto è conforme alla configurazione del PRP, con gli approfondimenti dovuti al passaggio di scala dal progetto preliminare a quello definitivo;

ACQUISITO il parere n. 919 positivo con prescrizioni formulato in data 4 maggio 2012, dalla Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. e V.A.S., a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dall'Autorità Portuale di Cagliari, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

ACQUISITO il parere favorevole espresso con nota n. 10035 della Regione Sardegna del 30 aprile 2012, pervenuta il 2 maggio 2012, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali prot. n. DG/PBAAC/34.19.04/7049/2012 dell'8 marzo 2012, pervenuto in data 13 marzo 2012, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO CHE per le zone speciali di conservazione tutelate a livello comunitario localizzate in un raggio di influenza del progetto la valutazione di incidenza ai sensi del DPR n. 357/1997 come modificato dal DPR n. 120/2007, effettuata dal proponente ha dimostrato che non ci sono attività che hanno ripercussioni nell'ambiente e pertanto lo studio di incidenza si è concluso con la sola fase di screening;

PRESO ATTO che non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., il provvedimento di valutazione di impatto ambientale sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

ATTESO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.lgs. 152/2006, così come modificato dal Dlgs 29 giugno 2010, n. 128, sulla base di quanto indicato dal proponente in sede di presentazione dell'istanza di V.I.A., si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;



- sulla base della suddetta ricognizione risultano, pertanto, già acquisiti:
 - parere dell'ARPA Sardegna del 5 marzo 2012 ;
 - parere della Provincia di Cagliari dell'8 marzo 2012 ;
 - deliberazione Giunta Regionale n. 32/78 del 15 settembre 2010 di approvazione del PRP previa V.A.S. favorevole;

I sopra elencati pareri e/o nulla osta, che si intendono recepiti nel presente decreto, sono tutti positivi e le prescrizioni ove negli stessi indicate sono riconducibili alle prescrizioni di cui al parere della Regione Sardegna;

- è fatta salva l'acquisizione in sede di definizione del procedimento autorizzativo di eventuali, ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii., alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato, sulla base di quanto premesso;

D E C R E T A

la compatibilità ambientale del progetto relativo alla realizzazione di una darsena pescherecci primo lotto funzionale nel Porto di Cagliari in comune di Cagliari(CA), presentato dall'Autorità Portuale di Cagliari, con sede a Stazione Marittima Molo Sanità 09123 Cagliari, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni che di seguito integralmente si riportano:

A) prescrizioni della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS:

1. il presente parere, si riferisce esclusivamente al primo lotto funzionale della sottozona F1 del PRP, come perimetrata dalle tavole di progetto, e non tiene conto e non valuta gli impatti connessi alla realizzazione del





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- “Fabbricato servizi” la cui planimetria di ingombro è già delineata negli elaborati cartografici ma la cui costruzione non fa parte del progetto in esame;
2. prima dell'inizio dei lavori dovrà essere ottenuta l'autorizzazione da parte dell'Autorità di Bacino competente e del Genio civile, relativamente alla realizzazione delle opere nella foce del canale di guardia della Laguna di S. Gilla;
 3. l'Autorità Portuale deve comunicare, con preavviso di almeno sette giorni, alla Provincia di Cagliari, all'ARPAS, alla Sovrintendenza per i beni archeologici e alla Capitaneria di Porto di Cagliari, la data di inizio dei lavori previsti dal progetto, ai fini delle attività di controllo;
 4. durante le attività di cantiere e di esercizio del porto, dovranno essere attuate tutte le misure di mitigazione degli impatti ambientali sulle diverse componenti interessate, così come definite nella documentazione consegnata e esposta nelle premesse, e devono essere osservate le misure di prevenzione di carattere generale consigliate nella relazione di valutazione d'incidenza, come esposte nelle premesse; dovranno inoltre essere attuati i monitoraggi previsti dal progetto e descritti nelle premesse, come integrati dalle presenti prescrizioni;
 5. durante tutto il periodo dei lavori, devono essere adottate misure di mitigazione che evitino o riducano al massimo il verificarsi di inquinamenti accidentali, generati da incidenti alle macchine di cantiere utilizzate per la movimentazione dei sedimenti nell'area del porto peschereccio o nelle colmate (versamenti, rotture di tubazioni, ed altro) e prevedano la canalizzazione e raccolta delle acque residue dai processi di cantiere per gli opportuni smaltimenti, il controllo e smaltimento di rifiuti liquidi e solidi e l'osservanza della raccolta degli oli minerali usati connessi all'impiego di mezzi meccanici e degli altri rifiuti liquidi di tipo industriale; in ogni caso, durante le attività di dragaggio e della costruzione delle opere marittime deve essere previsto l'utilizzo di panne di contenimento della zona interessata dai lavori, come previsto dal progetto;



sedimenti e ambiente idrico:

6. dovrà essere effettuata una campagna di caratterizzazione di tipo fisico, chimico e microbiologico dei sedimenti interessati dalla realizzazione dell'opera, secondo il DM del 24 gennaio 1996 e il Manuale per la movimentazione dei sedimenti marini realizzato da APAT e ICRAM nel mese di agosto 2006, sia per la parte dell'escavo a mare, sia per la parte dell'escavo nell'area interna del terreno litoraneo emerso, e dovrà essere osservato l'utilizzo e lo smaltimento dei materiali provenienti dalle relative escavazioni, nelle opere di progetto, nelle colmate del Porto Canale o in discarica, previo controllo dell'ARPA Sardegna, secondo quanto stabilito dal citato manuale e dal D.lgs. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle prescrizioni impartite nell'apposito atto autorizzativo che dovrà rilasciare la Provincia di Cagliari; in ogni caso i materiali provenienti dalle demolizioni del fortino della II guerra mondiale, dei cassoni cellulari immersi a mare, nonché i materiali di calcestruzzo, ancoraggi, pavimentazioni o altri materiali estranei rinvenuti dagli scavi in mare o nella parte della costa o della terra di riporto, devono essere trasportati a discarica autorizzata, fatte salve le prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali per l'eventuale presenza di reperti archeologici;
7. fatte salve le diverse prescrizioni poste dalla Provincia di Cagliari nel nuovo atto autorizzativo, qualora i lavori di escavo del Porto pescherecci iniziano prima dei lavori di dragaggio degli specchi acquei del Molo Ichnusa di cui al parere favorevole di esclusione VIA n. 679 del 8 aprile 2011, e dell'autorizzazione n.2 del 29/10/2010; della Provincia di Cagliari - Ufficio Acque, dovrà essere comunque realizzato il progetto della suddivisione della colmata 2 del porto canale, come dal parere VIA n. 679 del 8 aprile 2011, e dovrà in ogni caso essere attuato, prima, durante e dopo i lavori, con le modalità e per le stazioni da localizzare da parte della Provincia e dell'ARPA Sardegna, il "Piano di controllo delle attività di dragaggio e conferimento in strutture di contenimento dei sedimenti" di cui al citato atto autorizzativo n. 2 del 29 ottobre 2010, della Provincia di Cagliari che prevede, in particolare:
 - a) il monitoraggio biologico della colonna d'acqua con 5 stazioni fisse, di cui una presso l'area da dragare, una presso l'area di refluento delle





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- acque in uscita dalla vasca e tre con funzione di controllo all'esterno delle aree interessate dalle operazioni di dragaggio e di reflimento dei sedimenti, per un totale di 45 campioni;
- b) monitoraggio della qualità dei sedimenti superficiali, in corrispondenza delle 5 stazioni dove viene monitorata la colonna d'acqua;
 - c) monitoraggio settimanale della qualità delle acque di efflusso della vasca 2 quater, con analisi fisiche, chimiche e tossicologiche, con 2 campioni ante operam, 4 campioni in corso d'opera e 2 campioni post operam;
- tale monitoraggio dovrà essere esteso, attraverso un'apposita stazione, al monitoraggio delle acque di efflusso della vasca di accumulo delle acque del canale di dreno del processo di essiccazione dei sedimenti di dragaggio da inertizzare, come previsto dal progetto;
- 8. dovrà essere attuato, con modalità da definire da parte della provincia di Cagliari e dell'ARPA Sardegna, il monitoraggio dell'andamento del processo di inertizzazione dei materiali di dragaggio, con la verifica periodica dei livelli di abbattimento del carico inquinante, ai fini della valutazione e autorizzazione da parte della Provincia e dell'ARPAS, della idoneità dei sedimenti ad essere trasportati nella Cassa di colmata n. 1 del Porto Canale;
 - 9. lo scarico a mare delle acque reflue derivanti dalla sedimentazione dei materiali dragati, sia nell'area del Porto Peschereccio sia nell'area del Porto Canale, dovrà rispettare i limiti di emissione dei parametri previsti dalla tabella 3 dell'Allegato 5 della parte terza (scarico in acque superficiali) del D.lgs n. 152/2006;
 - 10. prima dell'inizio dei lavori l'Autorità Portuale dovrà elaborare e attuare secondo modalità da concordare con l'ARPAS un programma di Monitoraggio finalizzato alla verifica dello stato ambientale del porto peschereccio, nella fase di cantiere e di quella di esercizio, con prelievi periodici delle acque del bacino e dei fanghi del fondale, nella parte dello sbocco del canale di guardia della Laguna di S. Gilla, nonché nei pressi dei lavori in corso, prevedendo analisi chimiche, fisiche e microbiologiche, tese soprattutto a conoscere le concentrazioni dei principali inquinanti (metalli pesanti, indicatori microbiologici, idrocarburi, BOD, COD) e i loro effetti (temperatura, ossigeno disciolto); sulla base dei risultati del monitoraggio,



che dovranno essere controllati da parte dell'ARPAS, l'Autorità Portuale dovrà implementare gli strumenti di previsione/programmazione e gestione del porto peschereccio;

11. prima della messa in esercizio del porto pescherecci, l'Autorità Portuale deve presentare al MATTM, ai fini della verifica dell'ottemperanza, gli esiti del monitoraggio di cui alla prescrizione n. 10, come valutati dall'ARPA Sardegna;
12. prima della messa in esercizio del porto, dovrà essere individuata, in accordo con l'ARPA Sardegna, una stazione di monitoraggio per la verifica annuale della profondità dei fondali del porto peschereccio e dello spessore dei sedimenti trasportati dal canale di guardia della Laguna di S. Gilla, allo scopo di valutare, in accordo con l'Autorità competente alla manutenzione del canale, gli opportuni provvedimenti da assumere per il ripristino della profondità del canale medesimo, anche con riferimento al progetto della realizzazione della vasca di sedimentazione del fango trasportato lungo il canale;
13. prima della messa in esercizio del porto pescherecci dovrà essere realizzato e reso funzionante l'impianto del trattamento delle acque di prima pioggia, il cui progetto esecutivo deve essere presentato al MATTM ai fini della verifica dell'ottemperanza;

atmosfera:

14. prima dell'avvio dei lavori, l'Autorità Portuale dovrà concordare con l'ARPAS e attuare un programma di monitoraggio della qualità dell'aria nell'area periportuale interessata dal traffico del cantiere e dal traffico del porto pescherecci, mediante almeno 2 campagne periodiche annuali, con oneri a suo carico, secondo le tempistiche e le modalità tecniche e gestionali che verranno stabilite in base ad apposito accordo preventivo da stipularsi tra i suddetti soggetti; il monitoraggio dovrà essere orientato a rilevare, per tutto il periodo di cantiere e per i due primi anni di gestione del porto peschereccio i principali inquinanti da traffico veicolare e navale, tra cui almeno ossidi di azoto, monossido di carbonio, polveri sottili, ossidi di zolfo e benzene;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

15. relativamente agli impatti associati agli odori dei fanghi provenienti dai dragaggi, con particolare riferimento alla fase di inertizzazione dei sedimenti, dovranno essere verificati da parte dell'Autorità Portuale i livelli di concentrazione di unità odorogene presso i recettori civili più vicini, al fine di adottare le opportune mitigazioni;

rumore e vibrazioni:

16. prima dell'avvio dei lavori, l'Autorità Portuale dovrà concordare con ARPAS attuare un programma di monitoraggio dei livelli acustici in area portuale e periportuale, per la fase di cantiere e per i primi due anni della fase di esercizio del porto pescherecci, con oneri a suo carico e secondo le tempistiche e le modalità tecniche e gestionali che verranno stabilite in base ad apposito accordo preventivo da stipularsi tra i suddetti soggetti; sulla base dei risultati dei monitoraggi dovranno essere stabilite eventuali misure di mitigazione degli impatti, come la limitazione delle lavorazioni di cantiere in prestabilite fasce orarie e la predisposizione di schermature mobili, nonché la riorganizzazione della mobilità urbana e di accesso al porto;

17. in ogni caso, al fine di minimizzare gli impatti sul traffico cittadino, l'Autorità Portuale deve concordare con il comune di Cagliari un piano di coordinamento del traffico legato all'attività di cantiere, che può prevedere la limitazione delle lavorazioni in prestabilite fasce orarie;

18. i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico dovranno essere gestiti mediante impianti e servizi portuali da predisporre in adempimento al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 secondo il relativo Piano dell'autorità Portuale di Cagliari; inoltre deve essere previsto un Regolamento del Porto che impedisce lo scarico dei reflui e delle acque contenenti detergenti o sostanze inquinanti in genere da parte dei natanti nello specchio portuale;

19. il sistema di illuminazione dell'area del porto peschereccio dovrà perseguire un aspetto unitario curato e composto, che tra l'altro, nel perseguire gli obiettivi tecnici operativi e di sicurezza, dovrà adottare tecnologie di massima efficienza energetica e soluzioni di schermatura che ne eliminino completamente le dispersioni sia verso l'alto che verso le aree limitrofe e l'intorno territoriale;



20. la definizione degli spazi a verde e la scelta delle essenze a livello di progetto esecutivo devono essere concordate con la Regione Sardegna e con la soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio; gli alberi e arbusti devono appartenere alla vegetazione autoctona e/o storicizzata;
21. i colori e i particolari costruttivi, devono essere concordati con la soprintendenza per i beni architettonici e il paesaggio ai fini del raggiungimento di un progetto unitario e coordinato, integrato con il paesaggio circostante;
22. tutti i risultati dei monitoraggi devono essere controllati dall'ARPAS e resi pubblici nei siti web della Regione e dell'ARPAS;
23. le prescrizioni di cui al presente parere devono essere riportate nei capitolati d'appalto dei relativi lavori.

Si raccomanda agli enti responsabili di comunicare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli esiti della conferenza di servizi circa i provvedimenti che si intendono assumere ai fini del controllo ed eliminazione degli scarichi abusivi che provocano la contaminazione del canale di guardia della Laguna di S. Gilla.

B) prescrizioni del Ministero per i beni e le attività culturali:

- B.1) L'intero svolgimento dei lavori di scavo (di qualsiasi entità siano, compresi gli scotichi iniziali del cantiere e delle opere connesse, come anche le opere di dragaggio) dovranno essere seguiti costantemente da personale specializzato archeologico (da reperirsi attraverso Università o Ditte Archeologiche specializzate esterne al Ministero per i beni e le attività culturali, le quali prestazioni saranno a carico dell'Autorità Portuale di Cagliari) al fine di identificare e salvaguardare reperti di interesse archeologico che dovessero emergere nel corso di scavi e opere connesse alla costruzione delle opere previste e che possono determinare l'avvio, a carico della medesima Autorità, di ulteriori indagini di scavo. L'Autorità Portuale di Cagliari dovrà comunicare alla competente Soprintendenza per i beni archeologici preliminarmente all'avvio dei





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- lavori e tempestivamente il nominativo dell'Università o Ditta archeologica specializzata incaricata della suddetta assistenza.
- B.2) Il dragaggio previsto sarà monitorato in ogni sua fase e condotto in maniera tale che i materiali provenienti dall'escavo siano esposti, prima del loro definitivo allontanamento, così da consentire all'archeologo e/o al personale di questa Soprintendenza, la valutazione della loro composizione e l'eventuale presenza di reperti. In quest'ultimo caso, sarà previsto l'avvio di una campagna di approfondimento per saggi o in estensione, sulla base della qualità dei risultati del dragaggio e secondo le indicazioni che potranno essere fornite dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici sui metodi dello scavo e sulle procedure di trattamento dei materiali.
- B.3) I siti archeologici eventualmente individuati durante l'assistenza in corso d'opera dovranno essere indagati con metodologia stratigrafica, per quanto possibile in estensione, e potranno comportare varianti progettuali nel caso di ritrovamenti di importante interesse archeologico.
- B.4) Si prescrive ai sensi dell'articolo 90, "Scoperte fortuite", del D. Lgs. 42/2004 s.m.i. che se durante i lavori dovessero essere casualmente ritrovati resti antichi, manufatti o elementi di natura archeologica, anche di apparente non interesse, siano immediatamente sospesi tutti i lavori in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza per i beni archeologici, la quale se ne ravviserà la necessità, chiederà l'ampliamento delle indagini al fine di consentire una corretta ed adeguata documentazione dei resti sepolti.
- B.5) All'Autorità Portuale di Cagliari si chiede di prevedere che nel Quadro Economico del Progetto Esecutivo siano accantonate adeguate somme per la realizzazione di eventuali scavi archeologici che si rendessero necessari nel caso in cui fossero rinvenuti siti o contesti di interesse archeologico allo stato attuale non conosciuti o ipotizzabili e per i quali quindi non sono state già dettate specifiche prescrizioni nei pareri resi dalla competente Soprintendenza per i beni archeologici.



- B.6) Il materiale di risulta proveniente dagli scavi effettuati e non strettamente necessario per il reinterro e la risagomatura dei medesimi, dovrà essere tempestivamente allontanato a deposito o discarica autorizzata, salvo quanto indicato nella prescrizione n. B.2.
- B.7) Relativamente al "Fabbricato servizi", la cui costruzione non è prevista nel Progetto in esame, ma la cui planimetria di ingombro è già delineata negli elaborati presentati, si prescrive che il relativo progetto architettonico, da caratterizzarsi per la sua alta qualità architettonica, sia presentato per l'approvazione alla competente Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici e alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee al fine di verificarne la compatibilità con le qualità paesaggistiche del sito.
- B.8) Tutte le opere di mitigazione vegetale previste nel Progetto Definitivo dovranno essere realizzate con l'assistenza continua di esperti botanici e agronomi e con l'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle essenze piantate entro tre anni dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui sopra saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica triennale. Si intende che le opere di mitigazione vegetale dovranno essere realizzate il più possibile in contemporanea con l'avanzare dei cantieri al fine di giungere al termine degli stessi con uno stato vegetativo il più avanzato possibile e vicino quindi a quello previsto a regime dal progetto.
- B.9) L'Autorità Portuale di Cagliari entro sei mesi dalla conclusione dei lavori valutati nella presente procedura di VIA presenterà alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanee e alle Soprintendenze di settore competenti una relazione, dettagliata e corredata da adeguata documentazione fotografica, di ottemperanza alle prescrizioni impartite dal Ministero per i beni e le attività culturali.





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

B.10) In corso d'opera le Soprintendenze di settore competenti potranno impartire ulteriori e maggiori prescrizioni per tutti gli interventi corollari al progetto non dettagliatamente illustrati nella documentazione presentata. Per quanto sopra l'Autorità Portuale di Cagliari avrà cura di comunicare con congruo anticipo l'inizio di tutti i lavori alle competenti Soprintendenze di settore, come anche alla Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea.

C) prescrizioni della Regione Sardegna:

1. tenuto conto della dichiarazione di sussistenza dei caratteri di cui all'art. 27, comma 3 lett. g) delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (nuova infrastruttura puntuale, prevista dalla pianificazione territoriale, essenziale e non altrimenti localizzabile), dovrà essere concluso l'iter avviato presso l'Autorità di Bacino per l'approvazione dello Studio di Compatibilità Idraulica, con la conseguente e successiva autorizzazione delle opere, sotto il profilo della sicurezza idraulica, da parte del Servizio Genio Civile di Cagliari;
2. dovranno essere attuate, anche attraverso apposita imposizione contrattuale alle ditte esecutrici, tutte le misure di mitigazione generale indicate a pag 112 della Valutazione di Incidenza;
3. per il contenimento degli impatti in fase di cantiere, dovranno essere adottate, attraverso apposita imposizione contrattuale alle ditte esecutrici, le misure di mitigazione proposte nello Studio di Impatto Ambientale e i seguenti interventi tecnici e gestionali:
 - a. le operazioni di trasporto/deposito dei materiali da costruzione o dei materiali provenienti dalle demolizioni dovranno avvenire previa adozione di accorgimenti utili al contenimento della dispersione di polveri, quali bagnatura delle piste di cantiere e dei cumuli, il lavaggio delle gomme degli automezzi e la copertura a mezzo di teli dei camion che trasportano materiale fine;
 - b. al fine di limitare gli effetti sull'ambiente idrico si dovrà prevedere l'utilizzo di draghe in grado di limitare la turbolenza e di minimizzare i tempi di esecuzione delle attività di dragaggio, nonché la sistemazione di panne galleggianti nella parte di specchio acqueo da dragare;



- c. dovrà essere effettuata la separazione per tipologia di tutti i materiali ottenuti dalle demolizioni, la loro messa a deposito temporaneo in aree opportunamente delimitate ed attrezzate per il corretto contenimento e il successivo conferimento degli stessi a soggetti terzi per attività di recupero o smaltimento;
 - d. dovrà essere contenuto il disturbo causato dal rumore prodotto dalle attività entro i livelli attuali e, comunque, nel rispetto dei limiti acustici di zona, anche tramite interventi gestionali che prevedano un programma dei lavori che limiti la sovrapposizione temporale delle attività maggiormente rumorose. Dovranno essere ben specificati nell'autorizzazione dei lavori gli orari di lavorazione ed eventualmente i limiti che potrebbero essere superati nel caso di richiesta di un provvedimento in deroga, secondo quanto indicato nel regolamento acustico comunale;
 - e. al fine di contenere eventuali ripercussioni sulla circolazione lungo la rete stradale del centro urbano, dovute alla movimentazione dei mezzi pesanti in entrata e in uscita dall'area di cantiere, dovranno essere adottate, in accordo con il Comune di Cagliari, delle azioni di coordinamento che potranno consistere in misure restrittive della circolazione o nella predisposizione di fasce orarie preferenziali in cui consentire la movimentazione dei sopracitati mezzi pesanti;
4. come richiesto dall'ARPAS nell'ambito delle osservazioni pervenute con nota assunta al prot. ADA n. 5127 del 05/03/2012:
- a. il progetto dovrà essere integrato da un programma di monitoraggio di dettaglio, concordato con il Dipartimento ARPAS competente, in cui siano specificate metodologie, modalità di campionature e tempi;
 - b. in riferimento alle indagini necessarie per la caratterizzazione dei sedimenti prima del loro escavo, dovrà essere elaborato e presentato il piano di indagini seguendo le norme vigenti e condividendolo con ARPAS per l'esecuzione dei controlli di competenza;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- c. per ciò che riguarda l'impatto acustico dovranno essere pianificate e realizzate ulteriori campagne di monitoraggio durante la fase di cantiere ed almeno nel primo anno di utilizzo della darsena;
- d. al fine di consentire le attività di controllo di competenza dell'Agenzia, dovrà essere predisposto e trasmesso un cronoprogramma di dettaglio e, per tutte le attività di indagine e monitoraggio e la fase di cantiere, dovranno essere comunicate con congruo anticipo le date di inizio dei lavori al Dipartimento competente;
5. nell'ipotesi in cui non possa escludersi la presenza di reflui provenienti dalle imbarcazioni (anche ad. esempio attraverso apposita Regolamentazione portuale che impedisca lo scarico nello specchio acqueo, accompagnata dalle necessarie azioni di controllo/monitoraggio e dalla presenza di appositi servizi di raccolta di cui al D.Lgs 24 giugno 2003, n. 182), la darsena dovrà essere dotata di un sistema fognario, individuando nel contempo un idoneo recapito. A tal fine, occorrerà verificare la disponibilità di rete fognaria pubblica in prossimità della darsena e, in alternativa, occorrerà prevedere un opportuno sistema di depurazione e scarico in corpo idrico superficiale dei reflui depurati. Nel caso di recapito in rete fognaria pubblica, i reflui dovranno essere raccolti separatamente in funzione della loro origine, in quanto quelli provenienti da metabolismo umano possono essere scaricati direttamente nella fognatura pubblica, mentre le acque di sentina dovranno essere opportunamente trattate prima dello scarico nella stessa, nel rispetto dei limiti della tabella 3, allegato 5 del D.Lgs 152/2006;
6. in relazione ai sistemi in progetto per la raccolta delle acque derivanti da apporto meteorico provenienti dalle banchine e dalle aree di parcheggio, gli scarichi dalle vasche di prima pioggia, configurabili come "scarichi" a tutti gli effetti, dovranno essere autorizzati dalla Provincia di Cagliari e trattati come tali, nel rispetto del D.Lgs 152/2006 e della Disciplina regionale degli scarichi approvata con DGR 69/25 del 10/12/2008;
7. nelle operazioni preliminari di trattamento con CaO dei fanghi provenienti dall'escavo, per una volumetria stimata di 35.000 metri cubi, dovranno essere rispettate, anche nella preparazione dell'area destinata a tali operazioni, le norme di cui alla parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;



8. tenuto conto della scadenza della precedente autorizzazione regionale (Determinazione n.18000/III del 24/11/2006) dovrà essere avviato, presso gli uffici competenti della Provincia di Cagliari, il procedimento autorizzativo di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, relativo all'immersione in mare di materiale derivante da escavo marino;
9. al fine della mitigazione dell'inquinamento luminoso, nonché della riduzione dei consumi energetici, per l'illuminazione degli spazi di pertinenza della darsena (piazzale, parcheggi, etc) dovranno essere installati sistemi ad alta efficienza luminosa, possibilmente a luce monocromatica, e dotati di schermatura tiflettente verso terra. Nel caso di previsione, anche successiva, di pensiline di copertura dei parcheggi, dovrà essere valutata l'opportunità dell'inserimento di sistemi fotovoltaici integrati.

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni sopra riportate si provvederà come indicato di seguito:

- le prescrizioni di cui alla lettera A) nn. 11 e 13 dovrà essere soggetta a verifica di ottemperanza da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- il Ministero per i beni e le attività culturali provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera B), e le n. 20 e 21 della lettera A), i cui risultati saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
- la Regione Sardegna provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera C), e le n. 19 e 22 della lettera A), i cui risultati saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- L'ARPA Sardegna provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera A) n. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, e 18, i cui risultati saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;





*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- il RUP dell'Autorità Portuale di Cagliari provvederà alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui alla lettera A) n. 23, i cui risultati saranno comunicati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Il presente provvedimento sarà comunicato all' Autorità Portuale di Cagliari, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dei Trasporti Direzione Generale Demanio e Porti ed alla Regione Sardegna, la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni eventualmente interessate;

Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., il progetto di cui al presente decreto dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto sulla Gazzetta Ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta di proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata

La proponente Autorità Portuale di Cagliari provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal Dlgs 29 giugno 2010, n. 128, notiziando il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero per i beni e le attività culturali, copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14-ter, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della "Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale V.I.A. e V.A.S.", della Regione Sardegna e del Ministero per i beni e le attività culturali sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale o dalla notifica dell'atto.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

